



## *Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti*

Visto l'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall'art. 27 del decreto-legge del 24 aprile 2017, n. 50 convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai sensi del quale è previsto che *“Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, anche per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica e al miglioramento dell'efficienza energetica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità anche innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio”*;

Visto il decreto 10 agosto 2017, n. 408, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di riparto delle risorse pari a 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo di cui al comma 866, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e s.m.i., da destinare all'acquisto di materiale rotabile ferroviario e di attrezzature ed equipaggiamenti per materiale rotabile ferroviario in servizio;

Viste le attestazioni di registrazione del decreto ministeriale n. 408/2017 da parte dell'Ufficio centrale di bilancio in data 16 agosto 2017 con il n. 475 e da parte della Sezione preposta della Corte dei Conti al Foglio n. 1-3598 del Registro in data 1 settembre 2017;

Vista l'ordine del giorno 19/193/CRb/C4 del 15 novembre 2019 della Conferenza delle regioni e delle province autonome, con cui è stato chiesto di posticipare il termine per l'emissione di ordinativi delle diverse forniture, per cui sono assegnate le risorse dell'annualità 2019, di un intero anno, stante le difficoltà rappresentate dalle regioni, conseguenti al ritardo nella stipula di alcuni contratti per il servizio ferroviario che prevedono anche investimenti per l'acquisto di materiale rotabile ferroviario, e di posticipare il termine per gli attrezzaggi di un ulteriore anno;

Considerato che con lo spostamento del termine per l'emissione di ordinativi all'anno successivo, si richiede implicitamente di continuare a disporre delle risorse dell'annualità 2019, non applicando quanto previsto nel decreto n. 408/2017 sulla ripartizione delle risorse di tale annualità non utilizzate/impiegate attraverso l'emissione di ordinativi entro il termine posto nel decreto stesso;

Considerato che le attuali disposizioni contabili consentono che le risorse residuali non utilizzate rimangano disponibili fino a perenzione ed utilizzabili con le risorse dell'annualità successiva;

Considerato che l'applicazione uniforme delle disposizioni contabili a tutte le annualità sottintende un termine unico per l'emissione degli ordinativi delle forniture di materiale rotabile, e non quindi differenziato per annualità;

Considerato che ordinativi per riqualificare il materiale rotabile ferroviario esistente sono definibili contestualmente all'aggiudicazione di ordinativi del materiale rotabile finanziato direttamente con le risorse del fondo ripartite con il decreto n. 408/2017, o sono, al più tardi, ordinabili entro l'anno successivo all'ultimo ordinativo per il materiale rotabile direttamente finanziato, in quanto l'eventuale parte di risorse non utilizzate per lo stesso materiale risulta nota al momento dell'emissione dei relativi ordinativi;

Ritenuto opportuno precisare che per garantire pari condizioni di accesso alle risorse per la copertura dei costi delle diverse forniture, il cofinanziamento regionale è richiesto anche per ordinativi di attrezzature ed equipaggiamenti;

Ritenuto opportuno consentire alla singola regione l'utilizzo delle eventuali risorse rinvenienti da economie prodotte dalla stessa con le medesime finalità e condizioni;

Considerato che la ripartizione alle rimanenti regioni delle risorse residuali non utilizzate da una regione per effetto di economie o per altra motivazione è determinabile solo dopo il completamento e la messa in servizio del materiale rotabile di tutte le regioni incluso il materiale rotabile oggetto di riqualificazione;

Ritenuto opportuno allineare le modalità di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse alla disciplina in utilizzo nei decreti ministeriali per l'erogazione di risorse alle regioni finalizzate all'acquisto di materiale rotabile, garantendo anche la corrispondenza documentale;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale 16 settembre 2016, n. 211, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nella parte in cui prevede che le modalità di attuazione dei commi da 223 a 227 e la ripartizione delle risorse su base regionale siano stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato "sentita" la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché "d'intesa" con la Conferenza stessa;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 31 marzo 2020;

## DECRETA

### Articolo 1

(Modifica all'Articolo 1\_Destinazione del Fondo)

1. Il comma 2 è modificato sostituendo l'espressione "*commi 4 e 5.*" con "*comma 4.*".

## Articolo 2

(Modifica all'Articolo 2\_Modalità di utilizzo delle risorse)

### 1. Dopo il comma 2 è aggiunto il comma 2-bis:

“2-bis. Gli ordinativi di cui al comma 2 possono avere in oggetto anche ulteriori forniture il cui costo è coperto, interamente o parzialmente, da risorse di rifinanziamento ripartite con nuovo decreto”.

## Articolo 3

(Modifiche all'Articolo 3\_Ripartizione delle risorse)

### 1. Il comma 3 è modificato come segue:

a) aggiungendo dopo “*materiale rotabile ferroviario*” l’espressione “*e degli attrezzaggi di cui all’Articolo 4, comma 4,*”.

b) sostituendo “*all’entrata in vigore*” con “*all’avvenuta efficacia*”.

### 2. Il comma 4 è modificato come segue:

a) sostituendo “*stanziare per il 2019*” con “*di cui all’Articolo 1, comma 1,*”;

b) aggiungendo dopo “*materiale rotabile ferroviario*” l’espressione “*e degli attrezzaggi di cui all’Articolo 4, comma 4,*”;

c) sostituendo “*entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore*” con l’espressione “*entro trentasei mesi dall’efficacia del presente decreto per gli ordinativi del materiale rotabile ferroviario ed entro il termine di cui all’Articolo 4, comma 4-bis, per gli ordinativi delle attrezzature*”.

### 3. Il comma 5 è abrogato.

### 4. Il comma 6 è modificato sostituendo “*possono essere*” con “*sono*”.

### 5. Il comma 7 è abrogato.

## Articolo 4

(Modifiche all'Articolo 4\_Determinazione della tipologia di materiale rotabile ferroviario da ammettere a contributo)

### 1. Il comma 4 è modificato aggiungendo alla fine del comma: “*, di proprietà regionale o su cui insiste il vincolo di reversibilità di cui all’articolo 7.*”.

### 2. Dopo il comma 4 è aggiunto il comma 4-bis:

“4-bis. Gli ordinativi degli attrezzaggi di cui al comma 4, sono emessi non oltre 12 mesi dal termine di cui all’Articolo 3, comma 4”.

### 3. Il comma 5 è modificato eliminando, dopo l’espressione “*proprietà regionale*”, la congiunzione disgiuntiva “*o*”.

## Articolo 5

(Modifiche all'Articolo 5\_Erogazione del contributo posto a carico del Fondo)

### 1. Il comma 1 è modificato come segue:

a) sostituendo il termine “*Regioni*” con “*singole Regioni*”;

b) eliminando l'espressione *"tutte al fine di consentire l'applicazione dell'Articolo 3, commi 4 e 5, del presente decreto"*.

2. Il comma 3 è modificato come segue:

a) eliminando l'espressione *"stanziare in ciascun esercizio,"*;

b) sostituendo *"fermi restando i termini definiti dell'Articolo 3, comma 4 e 5"* con *"fermo restando il termine di cui all'Articolo 3, comma 4"*;

c) eliminando l'intera frase *"La comunicazione di cui al periodo precedente deve essere effettuata entro 90 giorni dalla data di emissione o di stipula degli atti medesimi"*.

3. Il comma 8 è modificato eliminando l'espressione *"per ciascuna annualità"*.

4. Dopo il comma 8 è aggiunto il comma 9:

*"9. L'erogazione di risorse è effettuata su specifica istanza della singola Regione al Ministero delle infrastrutture e trasporti corredata da idonea rendicontazione nei termini di cui all'Articolo 5-bis"*.

## Articolo 6

(Inserimento Articolo 5-bis\_Istanze\_Rendicontazioni\_Documentazione)

1. Dopo l'Articolo 5 è inserito l'Articolo 5-bis con i commi da 1 a 12:

*"1. L'istanza per l'erogazione di cui all'Articolo 5, comma 3, lettera a), oggetto di unica trasmissione nei termini ivi riportati, è corredata da prospetto con:*

- a) dati identificativi dell'ordinativo con date delle procedure di gara e di aggiudicazione, individuazione della stazione appaltante, cig e cup, fornitore e costruttore, costo ammissibile sia per la singola fornitura di materiale rotabile direttamente finanziato che per gli attrezzaggi di cui all'Articolo 4, comma 4, nonché per il materiale rotabile di cui all'Articolo 5 comma 5 per l'accertamento del cofinanziamento;*
- b) verifica di osservanza dei termini per l'emissione degli ordinativi delle diverse forniture;*
- c) evidenza dell'assegnazione regionale delle risorse ripartite con il presente decreto alla singola fornitura e dell'ammontare del relativo cofinanziamento;*
- d) verifica preliminare della quota di cofinanziamento da assicurare, eventualmente con forniture di singole unità di materiale rotabile per l'accertamento del cofinanziamento;*
- e) dati su quantità e tipologia delle singole unità del materiale rotabile direttamente finanziato e per l'accertamento del cofinanziamento, con relative caratteristiche distintive e prestazionali, nonché dati sulle attrezzature di cui all'Articolo 4, comma 4;*
- f) rispondenza ai requisiti di cui all'Allegato 2 del materiale rotabile finanziato nonché degli eventuali attrezzaggi di cui all'Articolo 4, comma 4, individuando le singole unità di materiale rotabile cui gli stessi sono destinati;*
- g) rispondenza ai requisiti di cui all'Articolo 5, comma 7, del materiale rotabile per l'accertamento del cofinanziamento, ovvero il riscontro delle attrezzature di dotazione;*

- h) dati sulla tempistica prevista di avanzamento delle diverse forniture.
2. La singola istanza di cui all'Articolo 5, comma 3, lettera b), relativa all'erogazione di risorse per l'ammontare di cui al comma 3, è corredata dal prospetto di cui al comma 1 aggiornato in progressione con:
- a) estremi delle fatture per l'importo complessivo relativo all'ammontare delle risorse oggetto dell'istanza di erogazione;
  - b) estremi delle fatture delle eventuali forniture in conto cofinanziamento di cui all'Articolo 5, comma 5, per l'importo non inferiore a quanto necessario per l'accertamento del cofinanziamento;
  - c) verifica in itinere del soddisfacimento della quota percentuale minima di cofinanziamento per l'erogazione delle risorse oggetto della singola istanza;
  - d) dati sull'avanzamento delle forniture relativo alla singola istanza con breve descrizione della parte di fornitura oggetto della fatturazione e delle eventuali forniture in conto cofinanziamento.
3. L'ammontare delle risorse di cui al comma 2 lettera a) è ricavato dall'importo ammissibile complessivo delle fatture relative all'avanzamento delle forniture finanziate, sottraendo a tale importo il cofinanziamento determinato con la percentuale di cofinanziamento effettiva all'importo stesso delle fatture, oppure è pari all'importo complessivo delle fatture in caso di accertamento integrale del cofinanziamento con altre forniture.
4. La prima istanza di cui all'Articolo 5, comma 3, lettera b), è corredata, oltre a quanto richiesto nel comma 2, dalla rendicontazione dell'utilizzo di almeno l'80% delle risorse erogate a titolo di anticipazione, per cui sono trasmessi anche:
- a) copia delle fatture quietanzate per l'importo ammissibile complessivo di cui al comma 5;
  - b) copia degli atti regionali di liquidazione e pagamento, relativi alle fatture di cui alla lettera a);
  - c) copia delle fatture quietanzate per un importo di valore almeno pari all'ammontare necessario all'accertamento del cofinanziamento con altre forniture.
5. L'importo di cui al comma 4, lettera a), è in relazione all'ammontare delle risorse della relativa rendicontazione tenuto conto del cofinanziamento determinato applicando la percentuale effettiva di cofinanziamento a tale importo, oppure, in caso di accertamento integrale di cofinanziamento con altra fornitura, è pari alle risorse della rendicontazione.
6. Le istanze di cui all'Articolo 5, comma 3, lettera b), successive alla prima, sono corredate, oltre a quanto precisato al comma 2, dalla rendicontazione delle risorse erogate oggetto della precedente istanza, comprendente anche:
- a) copia delle quietanze delle fatture i cui estremi sono riportati nel prospetto allegato all'istanza precedentemente trasmessa;
  - b) copia dagli atti regionali di liquidazione e pagamento delle fatture quietanzate di cui agli estremi di fattura al comma 2, lettera a).

7. L'istanza per il saldo di cui all'Articolo 5, comma 3, lettera c), relativo all'erogazione delle risorse non rendicontate, comprendenti l'eventuale residuo non rendicontato delle erogazioni a titolo di anticipazione di cui al comma 4, è corredata dal prospetto di cui al comma 1 aggiornato in progressione con:
- a) estremi delle fatture per l'importo a copertura del costo complessivo ammissibile delle forniture;
- e dalla rendicontazione di utilizzo delle risorse comprendente:
- b) copia delle quietanze delle fatture riportate nel prospetto allegato all'ultima delle istanze di cui al comma 6;
  - c) copia degli atti regionali di liquidazione e pagamento delle fatture quietanzate di cui agli estremi di fattura alla lettera b);
  - d) evidenza dell'importo complessivo delle risorse effettivamente utilizzate e dell'importo per l'accertamento del cofinanziamento per la singola fornitura direttamente finanziata;
  - e) verifica complessiva della percentuale di cofinanziamento sul costo effettivo delle diverse forniture, in relazione all'ammontare delle risorse complessivamente assegnate alle forniture stesse;
  - f) dati economici ed amministrativi sul completamento delle diverse forniture del materiale rotabile e degli attrezzaggi di cui all'Articolo 4, comma 4, comprensivi di dati sulla messa in servizio del materiale rotabile direttamente finanziato, in conto cofinanziamento, e su cui sono installate le attrezzature di cui all'Articolo 4, comma 4;
  - g) attestazioni di osservanza dei vincoli di cui agli Articoli 6 e 7.
8. Entro novanta giorni dall'erogazione del saldo è trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, unitamente ad un prospetto di riepilogo, a completamento della rendicontazione:
- a) copia delle quietanze di fattura non già trasmesse con le istanze di erogazione inoltrate;
  - b) copia degli atti regionali di liquidazione e pagamento delle risorse del finanziamento, riferibile agli importi delle fatture quietanzate di cui alla lettera a);
  - c) copia delle autorizzazioni di messa in servizio relative alle forniture di cui al comma 7, lettera f).
9. Le verifiche di cui ai comma 2 lettera c) e comma 7 lettera e) per l'accertamento del cofinanziamento di cui all'Articolo 5 al comma 5, finalizzato all'accesso alle risorse per le forniture di cui all'Articolo 1, comma 2, e di cui all'Articolo 4, comma 4, possono essere soddisfatte eventualmente frazionando l'importo relativo alle singole unità di materiale rotabile della fornitura in conto cofinanziamento.
10. Gli atti regionali di liquidazione e pagamento attestano l'utilizzo delle risorse del finanziamento e non di risorse da diversa contribuzione.

11. Le risorse per le forniture di cui all'Articolo 1, comma 2, possono essere erogate, eventualmente, in un'unica soluzione, fermo restando i termini di cui all'Articolo 3, comma 4, ed all'Articolo 4, comma 4-bis, al verificarsi della condizione di cui all'Articolo 5, comma 3, lettera c), estesa anche al materiale rotabile con attrezzaggi di cui all'Articolo 4, comma 4.
12. In caso di economie successive all'emissione dell'ordinativo rilevabili al completamento e messa in servizio della singola fornitura, accertate dalla regione e comunicate al Ministero delle infrastrutture e trasporti, di ammontare inferiore agli scaglioni minimi di erogazione con le istanze di cui all'Articolo 5, comma 3, lettere b) e c), l'ultima di tali istanze ha per oggetto il saldo di un ammontare di risorse anche inferiore allo scaglione minimo di risorse, ferma restandone la determinazione di cui al comma 5 e la trasmissione della documentazione di cui al comma 8."

#### Articolo 7

(Inserimento Articolo 5-ter \_ Risorse non utilizzate \_ Revoca)

1. Dopo l'Articolo 5-bis è inserito l'Articolo 5-ter con i commi da 1 a 7:

- "1. Oltre alla revoca conseguente al mancato utilizzo da parte di una regione di risorse per la copertura dell'importo del costo degli ordinativi di cui all'Articolo 2, comma 2, emessi entro il termine di cui all'Articolo 3, comma 4 e all'Articolo 4, comma 4-bis, possono risultare oggetto di revoca le risorse di cui ai commi seguenti.
2. Le risorse rinvenienti da economie rilevabili al completamento e messa in servizio della singola fornitura di materiale rotabile sono revocate se non riutilizzate dalla singola regione attraverso la stipula di apposito atto, entro sei mesi dal relativo completamento e messa in servizio, per le medesime finalità di cui all'Articolo 1, comma 2 e all'Articolo 4, comma 4.
3. Le risorse erogate a titolo di anticipazione su istanza di cui all'Articolo 5, comma 3, lettera a), sono revocate per la mancata trasmissione di istanze successive entro quindici mesi dalla relativa erogazione, conseguente a inadempimenti contrattuali da parte del fornitore nella prosecuzione della fornitura, comunicati dalla regione.
4. Le risorse erogate risultanti in eccesso rispetto all'ammontare relativo agli importi delle fatture quietanze e degli atti di cui ai commi 4, 6, 7 e 8 dell'Articolo 6 sono revocate, se non dedotte dall'ammontare delle risorse di cui alla successiva istanza di erogazione.
5. Le risorse per singole unità di materiale rotabile o per singole forniture di attrezzaggi, erogate sulle istanze di rendicontazione di cui all'Articolo 3, comma 3, lettera b), sono revocate dopo il termine di cui all'Articolo 6, comma 8, in conseguenza alla mancata trasmissione della documentazione relativa alle stesse, di cui al medesimo comma.
6. Le risorse revocate di cui ai commi 3, 4 e 5 sono restituite al Ministero entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione di avvio di procedura di revoca, mediante il versamento ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

7. Le risorse revocate, se non perenti, sono oggetto di ripartizione con nuovo decreto per le finalità di cui all'Articolo 1, comma 2, e/o all'Articolo 4, comma 4.”

#### Articolo 8

(Modifica all'Articolo 6 \_ Vincolo di destinazione)

1. Il comma 1 è modificato intercalando dopo “*articolo 5,*” l’espressione “*nonché i rotabili per cui sono acquistati attrezzaggi con equipaggiamenti di riqualificazione*”.

IL MINISTRO